

Condizioni generali di vendita e consegna Axia Vegetable Seeds B.V.

1. Applicabilità

1.1. Le presenti condizioni generali si applicano a ogni offerta, preventivo e accordo tra Axia Vegetable Seeds B.V. (di seguito "Axia"), in qualità di venditore, e l'acquirente (di seguito "l'Acquirente"), salvo espressa deroga concordata tra le parti. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, per "Acquirente" si intende: qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia concluso o intenda concludere un contratto di acquisto o altro accordo con Axia, nonché i suoi aventi causa.

1.2. È espressamente esclusa l'applicabilità di eventuali condizioni di acquisto e/o altre condizioni generali dell'Acquirente.

1.3. Qualora, previa autorizzazione di Axia, i prodotti Axia vengano ceduti o ridistribuiti a terzi, tra cui, tra l'altro, coltivatori e/o altri utilizzatori finali, l'Acquirente garantisce e si impegna a trasferire le presenti condizioni generali a tali terzi successivi.

1.4. Le presenti Condizioni Generali sono disponibili in lingua olandese e inglese. In caso di ambiguità o discrepanza tra la versione olandese e quella inglese, prevarrà la versione olandese.

2. Normativa fitosanitaria, varietale e tracciabilità delle sementi

2.1. I prodotti sono forniti in conformità al Regolamento (UE) 2016/2031 (normativa fitosanitaria), al Regolamento (UE) 2017/625 (controlli ufficiali) e, ove applicabile, sono corredati del Passaporto delle Piante previsto per le specie regolamentate. Axia garantisce la tracciabilità del lotto di produzione secondo quanto richiesto dal D.Lgs. 19/2021 e dalle disposizioni dei Servizi Fitosanitari competenti.

2.2. Le sementi sono certificate secondo gli standard varietali applicabili (D.Lgs. 149/2009 e successive modifiche in materia di sementi orticole) e recano l'etichettatura ufficiale di legge, con indicazione di lotto, specie, varietà e capacità germinativa dichiarata.

2.3. È fatto divieto al Cliente di utilizzare i prodotti forniti per finalità di selezione varietale (breeding), riproduzione o moltiplicazione non autorizzata, fatti salvi i diritti di privativa varietale applicabili.

2.4. Il Cliente è responsabile della corretta conservazione dei documenti fitosanitari e di tracciabilità ricevuti con la fornitura e della loro trasmissione agli acquirenti successivi, ove tenuto per legge.

3. Preventivi, offerte e prezzi

3.1. Salvo diversa indicazione, i prezzi indicati in un preventivo o in un'offerta si intendono in euro, si applicano franco fabbrica Naaldwijk (Incoterms 2010) e sono al netto di IVA e di ogni altra imposta e onere.

3.2. Un accordo si perfeziona mediante l'accettazione scritta e integrale, da parte dell'Acquirente, del preventivo o dell'offerta, salvo che Axia revochi il preventivo o l'offerta entro tre giorni dal ricevimento dell'accettazione.

3.3. Qualora l'Acquirente accetti il preventivo o l'offerta con modifiche di importanza minore, tali modifiche non entreranno a far parte dell'accordo, e l'accordo si perfezionerà in conformità al preventivo o all'offerta di Axia.

3.4. I preventivi e/o i contratti di acquisto non implicano, e non potranno in alcun modo essere interpretati come implicanti, una licenza implicita a favore dell'Acquirente in relazione a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale sui prodotti offerti o venduti.

3.5. Axia si riserva il diritto di modificare periodicamente i propri prezzi. Ogni nuovo listino prezzi invalida quello precedente e si applica a partire dalla data di pubblicazione.

4. Consegna e termine di consegna

4.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, le consegne avvengono presso la sede di Axia a Naaldwijk (franco fabbrica/EXW) (Incoterms 2010). Al momento della consegna, il rischio relativo ai prodotti in questione passa all'Acquirente.

4.2. Tutte le consegne sono soggette a riserva di raccolto e lavorazione: la riserva relativa alla consegna secondo cui non vi sono fattori e incertezze nel processo produttivo naturale delle sementi e nella loro lavorazione che, anche se conosciuti, non possono sempre essere controllati o influenzati. Qualora Axia invochi legittimamente tale riserva, Axia non sarà tenuta alla consegna, ma si adopererà – ove possibile – per consegnare in proporzione al quantitativo ordinato o per fornire alternative comparabili. Il ricorso a tale riserva non darà diritto all'Acquirente ad alcun risarcimento.

4.3. La data di consegna ed eventuali termini di consegna sono determinati di comune accordo, tenendo conto per quanto possibile della stagione di semina o di trapianto. La data di consegna concordata ed eventuali termini di consegna non costituiranno in nessun caso termini perentori. Axia si adopererà per consegnare in conformità alla data e ai termini di consegna concordati.

4.4. Qualora, per qualsiasi motivo, Axia non sia in grado di consegnare, Axia avrà diritto – ove possibile – a consegnare in proporzione al quantitativo ordinato, a fornire alternative comparabili oppure, se l'Acquirente non acconsente a quanto sopra, ad annullare l'ordine. Nessuna di tali circostanze darà diritto all'Acquirente ad alcun risarcimento.

5. Riserva di proprietà

5.1. Ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c., la proprietà dei prodotti consegnati da Axia nell'ambito dell'accordo passerà all'Acquirente nel momento in cui quest'ultimo avrà adempiuto correttamente a tutti gli obblighi derivanti dall'accordo/dagli accordi conclusi con Axia, compreso il pagamento integrale dei prodotti consegnati. Fino a quando non sia avvenuto il trasferimento della proprietà, l'Acquirente detiene i prodotti consegnati per conto di Axia.

5.2. L'Acquirente può utilizzare i prodotti consegnati da Axia soggetti a riserva di proprietà nell'ambito della propria normale attività commerciale, purché siano immagazzinati o utilizzati in modo tale che i prodotti consegnati possano essere

facilmente identificati come di proprietà di Axia. Fintanto che non sia avvenuto il trasferimento della proprietà dei prodotti consegnati, anche le piante coltivate a partire da tali prodotti ed eventuali frutti di tali piante diverranno di proprietà di Axia, e l'Acquirente detiene tali piante e frutti per conto di Axia.

5.3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5.2, l'Acquirente non è autorizzato a costituire pegno sui prodotti soggetti a riserva di proprietà, né a costituire su di essi qualsiasi altro diritto o a gravarli in qualunque altro modo, né a sottrarli in alcun modo al proprio controllo.

5.4. Qualora terzi pongano sotto sequestro/pignoramento i prodotti consegnati con riserva di proprietà o intendano costituire o far valere diritti su di essi, l'Acquirente sarà tenuto a informarne senza indugio Axia.

5.5. Ai fini dell'opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi ai sensi dell'art. 1524 c.c., la relativa clausola è riportata in fattura con data certa anteriore a eventuali pignoramenti o procedure concorsuali a carico dell'Acquirente.

6. Pagamento

6.1. Salvo diversa indicazione scritta di Axia, le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura (termine conforme al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, di attuazione della Direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), con le modalità indicate da Axia e nella valuta indicata in fattura. Axia ha diritto di fatturare periodicamente.

6.2. Qualora l'Acquirente non paghi una fattura entro il termine, l'Acquirente sarà in mora di diritto. In tal caso, l'Acquirente dovrà corrispondere gli interessi di mora nella misura legale prevista dal D.Lgs. 231/2002 (tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), salvo diverso accordo scritto tra le parti che non superi comunque i limiti previsti dalla normativa antiusura (L. 108/1996). Gli interessi sull'importo dovuto saranno calcolati dal momento in cui l'Acquirente è in mora fino al momento in cui l'intero importo dovuto sia stato pagato. Oltre al diritto di richiedere l'adempimento e/o il risarcimento del danno, Axia avrà diritto di risolvere l'accordo/gli accordi con l'Acquirente o di sospendere l'esecuzione di tutti gli accordi per tutto il tempo in cui l'Acquirente non adempia ai propri obblighi di pagamento.

6.3. L'Acquirente non ha in nessun caso diritto di detrarre alcuno sconto o compensazione dall'importo dovuto ad Axia.

6.4. Eventuali contestazioni sull'importo di una fattura non sospendono l'obbligo di pagamento.

6.5. Qualora l'Acquirente sia in mora, non adempia ai propri obblighi o non vi adempia entro i termini, tutti i costi ragionevoli sostenuti per ottenere il pagamento saranno a carico dell'Acquirente. Anche le spese legali e di esecuzione sostenute saranno recuperate a carico dell'Acquirente. Inoltre, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere gli interessi commerciali legali e gli ulteriori interessi sui costi di recupero dovuti.

7. Sospensione

7.1. Axia è autorizzata a sospendere l'adempimento di tutti o di alcuni dei propri obblighi, oppure a risolvere l'accordo in tutto o in parte, qualora l'Acquirente non adempia ai propri obblighi derivanti dall'accordo, o non vi adempia integralmente o nei termini.

7.2. In caso di risoluzione dell'accordo, i crediti di Axia nei confronti dell'Acquirente diverranno immediatamente esigibili, e l'Acquirente sarà tenuto a risarcire Axia per ogni danno diretto e indiretto subito e da subire da Axia, nonché per i costi da essa sostenuti, salvo che la risoluzione sia avvenuta ai sensi dell'articolo 11. Qualora Axia sospenda l'adempimento dei propri obblighi, conserverà i diritti ad essa spettanti per legge e in base all'accordo.

7.3. Qualora Axia proceda alla sospensione dell'adempimento o alla risoluzione dell'accordo, essa non sarà in alcun modo tenuta a risarcire l'Acquirente per alcun danno diretto o indiretto e per i costi da ciò derivanti o conseguenti.

7.4. In caso di risoluzione dell'accordo, l'Acquirente dovrà restituire ad Axia, su sua prima richiesta e a titolo gratuito, tutti i prodotti già consegnati. Il presente articolo prevede altresì la consegna immediata dei prodotti alla persona presso cui essi si trovano. I prodotti resteranno a rischio dell'Acquirente fino a quando non saranno stati posti sotto il controllo di Axia e da essa approvati.

8. Responsabilità

8.1. Qualora Axia sia ritenuta responsabile, per qualsivoglia motivo, tale responsabilità – che comprende anche eventuali danni e costi causati da prodotti forniti difettosi – sarà espressamente limitata a quanto previsto dalla presente disposizione, e Axia non sarà tenuta a corrispondere alcun risarcimento ulteriore rispetto a quanto da essa derivante.

8.2. Axia risponde unicamente del danno diretto. Per danno diretto si intendono esclusivamente i costi ragionevoli sostenuti (i) per rendere conforme all'accordo la prestazione difettosa di Axia, nella misura in cui ciò sia imputabile ad Axia, (ii) i costi ragionevoli sostenuti per prevenire o limitare il danno, nella misura in cui l'Acquirente dimostri che tali costi abbiano determinato una limitazione del danno diretto ai sensi delle presenti condizioni generali, e (iii) i costi ragionevoli sostenuti per accertare la causa e l'entità del danno, nella misura in cui l'accertamento riguardi un danno ai sensi delle presenti condizioni.

8.3. Axia non sarà in nessun caso responsabile per un importo superiore al valore di fattura dei prodotti difettosi, né sarà responsabile per il risarcimento di qualsivoglia forma di danno indiretto o consequenziale, quali il mancato profitto, il mancato risparmio e il danno da interruzione dell'attività.

8.4. Qualora la responsabilità di Axia sia coperta da un'assicurazione di responsabilità civile stipulata da Axia, e l'assicuratore effettui un pagamento in base a tale polizza, la responsabilità di Axia non potrà in nessun caso eccedere, e sarà pertanto limitata, all'importo effettivamente corrisposto dal proprio assicuratore.

8.5. Qualora un prodotto presenti un difetto reclamato nei termini, Axia avrà diritto di sostituire i prodotti difettosi o di risolvere l'accordo e rimborsare il prezzo di acquisto ricevuto. La scelta tra tali opzioni sarà rimessa alla piena discrezione di Axia. In tal caso, l'Acquirente non avrà diritto ad alcun altro o ulteriore risarcimento del danno o rimborso dei costi sostenuti.

8.6. Qualsiasi pretesa di risarcimento presentata dall'Acquirente decadrà qualora siano scaduti i termini per la presentazione di un reclamo di cui all'articolo 10, oppure qualora un vizio non visibile si manifesti oltre 60 giorni dopo la data di semina.

9. Uso e garanzia

9.1. I prodotti forniti sono destinati esclusivamente alla coltivazione di colture per uso e/o consumo umano o animale, in conformità alle specifiche di prodotto pubblicate da Axia.

9.2. I prodotti forniti non possono in alcun modo, direttamente o indirettamente, essere utilizzati o offerti per finalità di selezione (breeding) o per la propagazione di tali sementi o delle piante da esse coltivate.

9.3. Le specifiche di prodotto fornite da Axia non saranno in nessun caso considerate una garanzia. Axia non garantisce che le sementi fornite servano allo scopo attribuito loro dall'Acquirente. L'Acquirente è responsabile di verificare che i prodotti forniti siano idonei all'uso e allo scopo previsti e siano conformi alle condizioni stabilite per essi. Axia non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione riguardo al prodotto e declina ogni altra garanzia, espressa o implicita, incluse a titolo non esaustivo le garanzie di commerciabilità, di idoneità a uno scopo particolare, di assenza di malattie trasmesse dal seme, di resistenza alle malattie o qualsiasi altra garanzia.

9.4. La capacità germinativa indicata da Axia si basa esclusivamente su un test di laboratorio riproducibile. Non può presumersi alcuna relazione diretta tra la capacità germinativa indicata e l'emergenza delle sementi fornite presso l'Acquirente. La capacità germinativa indicata riflette unicamente la capacità germinativa al momento in cui il test è stato eseguito e nelle condizioni in cui è stato effettuato. L'emergenza dipende, tra l'altro, dalla localizzazione, dalle pratiche colturali o dalle condizioni climatiche presso lo stabilimento dell'Acquirente.

9.5. Qualsiasi forma di garanzia decadrà (e Axia non sarà pertanto responsabile per i vizi) qualora l'Acquirente utilizzi i prodotti forniti in modo non professionale, scorretto o improprio, oppure qualora un vizio derivi o consegua dall'uso successivo alla data di scadenza, da un'errata conservazione, da un riconfezionamento o da una manutenzione degli stessi da parte dell'Acquirente o di terzi, oppure qualora l'Acquirente o terzi abbiano apportato o tentato di apportare modifiche ai prodotti, vi abbiano applicato e/o aggiunto altri prodotti, oppure li abbiano lavorati o trattati in modo diverso da quanto prescritto. L'Acquirente non avrà inoltre diritto ad avvalersi di una garanzia qualora un difetto del prodotto sia stato causato da, o sia conseguenza di, circostanze estranee al controllo di Axia, incluse le condizioni meteorologiche, ecc.

10. Vizi; termini per la presentazione di un reclamo

10.1. L'Acquirente è tenuto a ispezionare i prodotti forniti, o a farli ispezionare, immediatamente dopo che i prodotti sono stati messi a sua disposizione. L'Acquirente deve verificare se la qualità e/o la quantità dei beni forniti corrisponda a quanto concordato e soddisfi i requisiti di qualità e gli altri requisiti concordati tra le parti. Eventuali vizi visibili devono essere comunicati per iscritto ad Axia entro sette giorni dalla consegna (termine convenzionalmente pattuito in deroga a quello di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c., espressamente accettato dalle parti in

quanto operatori professionali). Eventuali vizi non visibili devono essere comunicati per iscritto ad Axia senza indugio, e in ogni caso non oltre quattordici giorni dalla loro scoperta, indicando i dettagli della spedizione, del documento di trasporto e/o della fattura. Al fine di consentire ad Axia di rispondere adeguatamente, la comunicazione deve descrivere il vizio e il luogo di stoccaggio o coltivazione nel modo più dettagliato possibile. L'Acquirente deve dare ad Axia, o a un terzo da essa designato, la possibilità di verificare il reclamo o di farlo verificare da un terzo.

10.2. Qualora l'Acquirente inizi a utilizzare i prodotti, ciò sarà considerato come accettazione. Lievi deviazioni, ad esempio in termini di qualità, composizione e proprietà, che siano tecnicamente inevitabili o generalmente accettate, non potranno in nessun caso costituire motivo di reclamo.

10.3. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, l'Acquirente non può restituire o sostituire i prodotti forniti una volta che la confezione sia stata aperta.

10.4. Qualora l'Acquirente non presenti un reclamo entro i termini indicati nel presente articolo, il reclamo non verrà preso in esame e i relativi diritti si considereranno decaduti.

10.5. Qualora l'Acquirente presenti un reclamo entro i termini, ciò non sospenderà il suo obbligo di pagamento. In tal caso, l'Acquirente resterà altresì tenuto a ritirare e pagare gli altri prodotti ordinati.

10.6. Qualora l'Acquirente abbia presentato un reclamo nei termini e il reclamo risulti fondato, Axia sarà tenuta soltanto a consegnare gli eventuali prodotti mancanti, a sostituire i prodotti forniti oppure a ritirarli, accreditando all'Acquirente il relativo importo di fattura. La scelta tra tali opzioni sarà rimessa alla piena discrezione di Axia. Axia non avrà in nessun caso alcun ulteriore obbligo, compreso l'obbligo di risarcire altri costi e/o danni.

11. Forza maggiore

11.1. Axia non sarà tenuta ad adempiere a un obbligo nei confronti dell'Acquirente qualora ne sia impedita da una circostanza a essa non imputabile e che, in base alla legge, a un atto giuridico o secondo l'opinione comune, non sia a suo carico.

11.2. Ai fini delle presenti condizioni generali, per "forza maggiore" si intende, oltre a quanto previsto dalla legge e dalla giurisprudenza, tra l'altro: tutte le cause esterne, previste o imprevedute, sulle quali Axia non può esercitare alcuna influenza ma a causa delle quali Axia non è in grado di adempiere ai propri obblighi, incluse le agitazioni sindacali presso l'azienda di Axia o presso terzi, l'inadempimento, anche nei termini, da parte di fornitori o di (sub)appaltatori incaricati, la perdita del raccolto e malattie o infestazioni. Axia avrà inoltre diritto di invocare la forza maggiore qualora la circostanza che impedisce l'adempimento, o l'ulteriore adempimento, dell'accordo sorga dopo che Axia avrebbe già dovuto adempiere ai propri obblighi.

11.3. Durante il periodo di forza maggiore, Axia ha diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'accordo. Qualora tale periodo si prolunghi per più di due mesi, ciascuna delle parti potrà risolvere l'accordo senza alcun obbligo di risarcire l'altra parte per danni o benefici conseguiti.

11.4. Qualora, al momento in cui insorge la forza maggiore, Axia abbia già adempiuto o sia in grado di adempiere ad alcuni dei propri obblighi derivanti

dall'accordo, Axia avrà diritto di fatturare separatamente la parte già adempiuta. L'Acquirente sarà tenuto a pagare tale fattura come se si trattasse di un accordo separato.

12. Uso di marchi, marchi commerciali, coltivazione

12.1. Le sementi sono confezionate e fornite nell'imballaggio originale Axia. Salvo diverso accordo scritto, le sementi fornite per la rivendita potranno essere offerte in rivendita soltanto nel loro imballaggio originale. Senza la previa autorizzazione scritta di Axia, non è consentito riconfezionare le sementi ai fini della rivendita né apportare altrimenti modifiche all'imballaggio originale.

12.2. È fatto divieto all'Acquirente di utilizzare i prodotti forniti per l'ulteriore produzione e/o riproduzione di materiale di origine.

12.3. Salvo diverso accordo scritto, qualsiasi rivendita dei prodotti forniti sarà consentita soltanto con il nome della varietà e il marchio pertinenti.

12.4. Le mutazioni riscontrate in una varietà Axia sono di proprietà di Axia. L'Acquirente informerà immediatamente Axia della scoperta di una mutazione, dopodiché invierà ad Axia un campione della stessa.

13. Modifiche

13.1. Axia ha diritto di modificare le presenti condizioni generali. Le modifiche entreranno in vigore alla data annunciata. Axia invierà all'Acquirente le condizioni modificate in tempo utile. Qualora non sia indicata una data di efficacia, le modifiche entreranno in vigore nei confronti dell'Acquirente non appena la modifica gli sia stata comunicata o sia divenuta a lui nota.

13.2. Qualora una disposizione delle presenti condizioni generali risulti invalida o contraria alla legge applicabile, tale specifica disposizione sarà automaticamente sostituita da una disposizione valida, il cui contenuto si avvicini il più possibile a quello della disposizione invalida o contraria alla legge.

13.3. In caso di invalidità di una disposizione delle presenti condizioni generali, le restanti disposizioni resteranno valide nella misura più ampia possibile.

14. Cessione

Axia ha diritto di cedere i propri diritti e obblighi derivanti dagli accordi da essa conclusi a un'altra società, sia essa o meno collegata ad Axia. Axia informerà l'Acquirente di tale cessione. L'Acquirente acconsente sin d'ora a tale cessione.

15. Legge applicabile, risoluzione delle controversie e foro competente

15.1. Tutti i preventivi, le offerte e gli accordi ai quali si applicano le presenti condizioni generali, e la relativa esecuzione, nonché tutte le obbligazioni extracontrattuali derivanti da tali accordi, saranno disciplinati esclusivamente dal diritto olandese, fatte salve le norme di applicazione necessaria eventualmente vigenti nell'ordinamento italiano.

15.2. Le parti si adopereranno per risolvere in via amichevole eventuali controversie relative, derivanti e/o riguardanti l'interpretazione e/o l'esecuzione dell'accordo a cui si applicano le presenti condizioni. Le controversie non risolte entro un termine ragionevole di tre mesi dal sorgere della controversia saranno sottoposte esclusivamente al tribunale competente dell'Aia. La presente clausola attributiva di

foro esclusivo è pattuita ai sensi del Regolamento (UE) n. 1215/2012 ("Bruxelles I-bis") e del Regolamento (CE) n. 593/2008 ("Roma I"), applicabili tra imprese stabilite in Stati membri dell'Unione Europea.

15.3. È espressamente esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna).

Approvazione specifica delle clausole onerose/vessatorie (artt. 1341-1342 c.c.)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, secondo comma, e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente le seguenti clausole delle condizioni generali sopra riportate:

- Artt. 5.1-5.5 — Riserva di proprietà sui prodotti consegnati fino al pagamento integrale
- Art. 6.2 — Interessi di mora e relativa decorrenza automatica
- Artt. 7.1-7.4 — Facoltà di Axia di sospendere le consegne e/o risolvere il contratto in caso di inadempimento del Cliente
- Artt. 8.1-8.6 — Limitazione ed esclusione di responsabilità di Axia
- Art. 10.1 — Termini di decadenza per la denuncia dei vizi (in deroga all'art. 1495 c.c.)
- Artt. 15.1-15.3 — Legge applicabile (diritto olandese) e foro competente esclusivo (Tribunale dell'Aia)